

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata

AMICI DI BELMONTE - ONLUS

in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). La locuzione o l'acronimo dovranno sempre essere usati nella denominazione ed in ogni segno distintivo e in qualsivoglia comunicazione al pubblico.

2. La sede legale è presso il Comune di Valperga (To). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, e si propone, con riferimento ai settori individuati ai sensi del D.lgs. 04/12/1997, n. 460, lo svolgimento di attività nel settore di tutela, promozione e valorizzazione di cose d'interesse artistico e storico (D.lgs ottobre 1999 n. 490) nonché in quello della promozione della cultura e dell'arte. In particolare ha per scopo di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del Santuario di Belmonte e di altri monumenti e siti in qualunque modo connessi ad esso nel territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte.

2. In particolare, in relazione a Belmonte e agli aspetti connessi, si propone di:

- far conseguire ai propri associati e ai terzi una approfondita conoscenza storica, religiosa, artistica, architettonica ed archeologica degli stessi (inclusi aspetti devozionali, naturalistici, paesaggistici)
- salvaguardarne e diffonderne l'immagine stante la straordinaria unicità del sito;
- progettare, realizzare, sostenere e favorire studi, ricerche e pubblicazioni;
- promuovere, insieme agli Enti territoriali (Comuni, Città Metropolitana, Unione Montana della Val Gailenza, Regione Piemonte, Ente di Gestione dei Sacri Monti per la Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, ecc.), con i responsabili religiosi, con le competenti Soprintendenze, iniziative dirette a favorire la manutenzione degli edifici e delle aree circostanti, evitandone il degrado, anche in collaborazione con altre associazioni che nutrano interesse per Belmonte.
- organizzare, insieme anche ad altre associazioni e organizzazioni locali, visite guidate, attività culturali, ricreative e dello spettacolo (quali conferenze, convegni, concorsi, mostre, concerti e simili) tese alla valorizzazione dell'area.
- mantenere vivo il millenario riferimento religioso costituito da Belmonte per i Canavesani.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs 04/12/1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari della prestazione. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. Il dettaglio delle attività sarà specificato da un regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi degli aderenti
 - contributi privati
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, fondazioni, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rimborsi derivanti da convenzioni
 - entrate derivanti da attività commerciali, promozionali e produttive marginali.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il successivo mese di Aprile. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. Gli utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e/o non siano imposte per legge.
4. In via transitoria, il primo esercizio finanziario avrà inizio dalla data di costituzione dell'Associazione e termine il 31 Dicembre dell'anno successivo.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

1. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche ammesse a soci che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. L'Associazione comprende esclusivamente soci ordinari.
3. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 - Criteri di Ammissione e di esclusione dei Soci

1. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di Socio si perde:
 - per recesso
 - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari
 - per morte
5. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
6. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7. Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1. I Soci sono obbligati a

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- mantenere sempre un comportamento confacente con gli scopi dell'Associazione
- versare come minimo la quota associativa annua stabilita .

2. I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- partecipare all'assemblea dei Soci con diritto di voto
- accedere alle cariche associative.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato Scientifico

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e può essere ordinaria o straordinaria..

2. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; tuttavia ogni associato partecipante all'Assemblea non può essere titolare di più di tre deleghe.

3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- stabilisce l'entità delle quote associative annuali
- delibera l'esclusione di soci dall'Associazione
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

4. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno tre membri del Consiglio Direttivo oppure un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

5. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

6. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto all'uopo dai presenti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi con qualsiasi mezzo almeno dieci giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano di persona (senza deleghe) tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti o rappresentanti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza fisica ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. Di ciascuna riunione di Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante all'uopo nominato dall'Assemblea.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13 eletti dall'assemblea dei Soci.

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili

3. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

4. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un nuovo Consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e che dovrà essere confermato nella nomina alla prima Assemblea utile.

5. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

6. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere
- nominare i componenti del Comitato Scientifico
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- proporre all'Assemblea l'esclusione di soci per i casi previsti dal presente Statuto
- stabilire annualmente l'entità delle quote associative
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci
- formulare il programma annuale di attività e sottoporlo all'esame del Comitato Scientifico

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito con qualsiasi mezzo almeno cinque giorni prima della data della riunione oppure, in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

9. Le deliberazioni sono assunte con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità ha valore doppio il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

10. I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente, il Vice-Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione.
2. In particolare, egli dovrà curare i rapporti con altri Enti ed Organizzazioni operanti sul territorio al fine di armonizzare e coordinare le attività svolte dall'Associazione di concerto con tali enti.

Art. 12 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire, anche disgiuntamente dal Presidente, tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, incluse l'apertura e la chiusura di Conti correnti, l'emissione di assegni bancari, il prelievo e il versamento di fondi nelle casse sociali e nei Conti correnti bancari dell'Associazione.

Art. 13 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque membri, anche non soci, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra Docenti, funzionari delle Soprintendenze, esperti e studiosi di riconosciuta competenza nelle discipline della Archeologia, della Storia dell'Arte, della Storia delle Religioni, della Storia dell'Architettura, del Restauro, della Conservazione e della Tutela del patrimonio Storico Artistico, della Conservazione e della Tutela del patrimonio ambientale e dello sviluppo turistico.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il mandato ai componenti il Comitato Scientifico è rinnovabile.
3. Il Consiglio Direttivo individua tra i membri del Comitato Scientifico un Coordinatore con il compito di coordinare l'attività tecnico-scientifica dell'Associazione; il Coordinatore può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.
4. Il Comitato Scientifico opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, valuta il programma annuale di attività formulate dal Consiglio Direttivo stesso, propone iniziative di studio e di ricerca, valuta la coerenza dell'attività con le finalità di cui all'art. 2.
4. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono essere invitati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - I Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea in numero di tre per la durata di tre anni controllano la gestione economica e finanziaria dell'Associazione ne rivedono la contabilità e ne riferiscono agli organi competenti.

Art. 15 - Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 16 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si scioglie su delibera di un'assemblea appositamente convocata. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge del 23/12/1996 n.662.

Art. 17 - Riferimento a normative vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Lo Statuto dell'Associazione Amici di Belmonte – Onlus viene sottoscritto dai Soci fondatori:

ANDRIOLLO ROBERTO	_____
ARMENIO VINCENZO	_____
BARBERIS TERESA CATERINA	_____
BERSAN ARMANDO	_____
BERTOTTI DIEGO	_____
BERTOTTI SERGIO	_____
BEVILACQUA MARCO	_____
BIANCO CLAUDIO	_____
BIANCO PAOLO	_____
BOGGIO BRUNO	_____
BOSONE ERNESTO	_____
CAVALLO SERGIO DOMENICO	_____
CERMINARA GIUSEPPINA	_____
CIMA OLIVIERO	_____
CINOTTO ANTONIO	_____
CINOTTO LUCA	_____
CRESTO ANTONIO	_____
FRANCESCHINO MARCO	_____
FRASCA LIVIO	_____
FRIGERI ROBERTO	_____
FRIGERIO CARLO	_____
GALLI GIULIA	_____
GAUDIO ALESSANDRO GIACOMO	_____
GELCI ITALO	_____
GELMINI SERGIO ANGELO	_____
GIACOLETTO MAURIZIO	_____
MANCINO ANTIMINA	_____
MANCUSO ANTONIETTA	_____
MARCHETTO FRANCO BARTOLO	_____

MEDINA ALFREDO	_____
MILANI GIOVANNI ANTONIO	_____
MORETTO ORNELLA RITA	_____
PERONA MANUELA	_____
PERONA SILVIO	_____
PICCATTI SILVIO	_____
POMATTO MARINA RENATA GRAZIA	_____
RIZZUTI GAETANO MARIO	_____
ROLANDO ADRIANO MARCELLO	_____
ROLANDO PERINO PIERO	_____
RONCHETTO ROBERTO ATTILIO	_____
RONCHI QUERINO GILBERTO	_____
ROSA CARDINAL PIETRO LUIGI	_____
ROSA CARDINAL RICCARDO GIUSEPPE	_____
ROSSO MARGHERITA	_____
ROSTAGNO ALBERTO	_____
SELLA GIANNI	_____
TARELLA GIAN CARLO	_____
TOFFANIN IGNAZIO MARIA GIOVANNI	_____
VACCA LEONARDO	_____
VACCA CAVALOTTO PIERO	_____
VALENTE LUCIA MARIA CONCETTA	_____
VALLINO ENRICO	_____
VASSALLO CARLO	_____
VERCELLINO LUIGI	_____